

mod. 20
T R I B U N A L E D I N A P O L I
Ufficio del giudice per le indagini preliminari;



ORDINANZA DI AMMISSIONE
ALLA MESSA ALLA PROVA
(art. 464 quater c.p.p.)

Il Giudice, dott. Marcello De Chiara;
Visti gli atti del procedimento nei confronti di
, in atti generalizzato;
rilevato che, con opposizione a decreto penale di condanna
presentata in data , il difensore dell'imputato
formulava istanza di sospensione del procedimento, con
messa alla prova;
rilevato che, all'udienza camerale del , le parti
concludevano come riportato nel verbale;
rilevato che il competente ufficio di esecuzione penale
esterna ha elaborato la proposta di programma
trattamentale, nella quale, tra l'altro, è previsto che il
svolga per due volte alla settimana, nelle date ed
orari ivi specificati, lavori di pubblica utilità presso
l'associazione ONLUS "Liberi di volare", sita in Napoli, alla
via Pietro Trinchera, nr. 7 ed abbia colloqui mensili con
l'assistente sociale incaricata;
rilevato, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., che il
suddetto programma può ritenersi idoneo al
raggiungimento degli scopi dell'istituto e che in base alle
risultanze del certificato penale ed agli altri elementi
valutabili (non ultimo il rilievo che l'imputato agiva per
impeto, ma comunque non valicava il limite delle offese
verbali) può attendibilmente prevedersi che l'imputato si
asterrà dal commettere ulteriori reati;
rilevato, inoltre, che non ricorrono le condizioni per il
proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e

che si procede per reati puniti con pene inferiori ai limiti edittali previsti dall'art. 168 *bis*, c.p.;
rilevato, infine, che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 168, *bis*, c.p., in quanto l'imputato non ha già ottenuto l'invocato beneficio e non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 464 *bis* e ss. c.p.p.

ammette alla messa alla prova;

fissa la durata del programma in mesi cinque, decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di sottoposizione allo stesso;

dispone la sospensione del procedimento per la medesima durata dalla data della sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma fino alla cessazione dello stesso e sospende, per il medesimo tempo, i termini di prescrizione;

prescrive all'imputato di presentarsi all'U.E.P.E. entro quindici giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza odierna per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma di trattamento e di adempiere alle prescrizioni previste nel programma stesso;

manda alla cancelleria per la trasmissione all'U.E.P.E. della presente ordinanza e per l'iscrizione della stessa nel certificato del casellario.